



NUOVE REGOLE PER REGISTRATORI DI CASSA E POS

La legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027", cosiddetta Legge di Bilancio 2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 305, supplemento ordinario n. 43 del 31 dicembre 2024, prevede all'art. 1, commi da 74 e 77 l'obbligo di collegamento tra i registratori telematici e gli strumenti di pagamento elettronico.

In dettaglio, si stabilisce che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.

In merito è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 424470 del 31 ottobre 2025 che stabilisce le modalità di collegamento tra lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici e lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati i dati dei corrispettivi.

Tali disposizioni si applicano a partire dal 1° gennaio 2026.

MODALITA' OPERATIVE

Corrispettivi emessi tramite registratori telematici

Per effettuare il collegamento tra Pos e registratori telematici, l'esercente, anche tramite intermediario, dovrà accedere alla propria area riservata sul sito dell'Agenzia delle Entrate e associare la matricola del registratore telematico già censito in Anagrafe Tributaria ai dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare. Per agevolare l'inserimento, la procedura esporrà all'esercente l'elenco degli strumenti di pagamento elettronico, di cui risulta titolare, che gli operatori finanziari hanno preventivamente comunicato all'Agenzia delle Entrate.

Corrispettivi emessi tramite documenti commerciali on line

Nel caso in cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri siano effettuate non tramite un registratore telematico ma utilizzando la procedura web dell'Agenzia delle Entrate, il collegamento potrà essere realizzato all'interno della stessa procedura.

Le nuove funzionalità verranno rese disponibili nei primi giorni del mese di marzo, a partire dalla data che sarà comunicata con un avviso sul sito internet istituzionale.

TERMINI GRADUALI DI REGISTRAZIONE

Per gli strumenti di pagamento già in uso al 1° gennaio 2026 o utilizzati tra l'1 e il 31 gennaio 2026 è previsto un termine di 45 giorni decorrenti dalla messa a disposizione del servizio online per completare la registrazione. Una volta a regime, per la prima associazione o per eventuali variazioni, la registrazione dovrà essere sempre effettuata a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico e comunque entro l'ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.

SANZIONI

Le sanzioni per il mancato collegamento tra POS e registratore di cassa dal 2026 sono di due tipi: una sanzione pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro e, nei casi più gravi, la sospensione dell'attività commerciale.

Si applica anche una sanzione di 100 euro per ogni comunicazione non trasmessa o trasmessa in modo errato, con un tetto massimo di 1.000 euro a trimestre.



Sanzioni pecuniarie

- **Mancato collegamento:** La sanzione principale per il mancato collegamento tra il POS e il registratore di cassa va da 1.000 a 4.000 euro.
- **Dati mancanti o errati:** Una sanzione aggiuntiva di 100 euro per ogni mancata o errata trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici, fino a un massimo di 1.000 euro per trimestre.

Sanzioni accessorie

- **Sospensione dell'attività:** Nei casi di violazioni ripetute o gravi, è prevista la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale.
 - La durata può variare da 3 giorni a 6 mesi.
 - La sospensione può essere estesa fino a 6 mesi in caso di recidiva o se l'importo delle operazioni contestate supera i 50.000 euro.
 - Per la specifica violazione del mancato collegamento, il periodo di sospensione può andare da 15 giorni a 2 mesi, fino a 6 mesi in caso di recidiva.